



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "L. PIRANDELLO"
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO
VIA ENNA n° 7 - Tel. e Fax 0922/970439
92010 - **LAMPEDUSA E LINOSA (AG)**
C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E
e-mail: AGIC81000E@istruzione.it AGIC81000E@pec.istruzione.it
www.scuoledilampedusa.gov.it

Prot. n. 602/C16d

Lampedusa, 23/01/2015

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO

(art. 6 CCNL Scuola del 29/11/2007)

- VISTO** il CCNL 2006/09 sottoscritto il 29/11/2007;
- VISTO** il CCNL II biennio economico 2008/09 sottoscritto il 23.01.09;
- VISTA** la sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall'art 62 del CCNL 2006/09 sottoscritta il 25 luglio 2008;
- VISTA** la Legge n° 300/70;
- VISTO** il D.L.vo n° 29/99 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Contratto Collettivo Quadro 7/08/1998 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il DPR n° 275/99, contenente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della Legge n.° 59/97;
- VISTO** il CCNQ 7/05/1996;
- VISTO** il D.L.vo 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche approvato con D.M. del 1/02/2001 n.° 44;
- VISTO** il Decreto Assessoriale dalla Regione Sicilia n.° 895 del 31 dicembre 2001;
- VISTA** la Legge n.° 123 del 3/08/07;
- VISTO** il D.L.vo n° 81 del 9/04/08;
- VISTO** il D.L.vo n. 150/2009 entrato in vigore il 15 novembre 2009;
- VISTO** il D.L.vo n. 141 del 1° agosto 2011, pubblicato sulla G.U. n. 194 del 22 agosto 2011;
- TENUTO CONTO** degli Indirizzi generali per l'attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione dettati dal Consiglio di Istituto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Regolamento sull'autonomia scolastica, DPR 8 marzo 1999, n° 275;

CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO

VISTO il POF per l'anno scolastico 2014/15 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.° 11 del 21 novembre 2014;

VISTO il Piano Annuale delle Attività del Personale Docente approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n.° 25 del 19/11/2014;

VISTO il Piano Annuale delle Attività del Personale ATA predisposto dal DSGA e relativo all'anno scolastico in corso prot. n. 8128/A14c del 20/10/2014;

VISTA la determina prot. n. 8596A14a del 30/10/2014 con la quale il dirigente scolastico ha determinato la consistenza il F.I.S. per l' a.s. 2014/15;

VISTA la delibera n. 18 del Consiglio di Istituto del 3 dicembre 2014 con la quale, ai sensi dell'art. 88 del CCNL vigente, è stata approvata la ripartizione del F.I.S. per l'anno scolastico 2014/15;

PREMESSO che le relazioni sindacali si svolgono nel rispetto delle competenze e ruoli di tutti gli organi presenti nell'Istituzione scolastica;

PREMESSO che nella scuola possono e debbono essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione di lavoro del personale docente ed ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal dirigente scolastico e dal D.S.G.A. in coerenza con quanto stabilito nel POF;

TENUTO CONTO che il Contratto Integrativo di Istituto ha efficacia dopo il parere dei Revisori dei Conti operante nell' Istituzione scolastica;

l'anno 2015, il giorno ventitré del mese di gennaio, alle ore 11.00, presso i locali della Presidenza viene sottoscritto il presente Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Omnicomprensivo "L. Pirandello" di Lampedusa e Linosa (AG).

La Contrattazione viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore prof.ssa Rosanna Genco

PARTE SINDACALE

RSU Prof.ssa Lucia Alletto Ins. D'Ippolito Franca	SINDACATI	FLC/CGIL	
	SCUOLA	CISL/SCUOLA	
	TERRITORIALI	UIL/SCUOLA	
		SNALS/CONFSAL	
		GILDA/UNAMS	
	TERMINALI ASSOCIATIVI	SNALS	Prof.ssa Elisabetta Cappello

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1- Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA della scuola, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato in servizio nell'anno scolastico 2014/15. Lo stesso annulla la validità del precedente contratto.

2- Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula dell'accordo e restano validi fino alla sottoscrizione di un nuovo accordo e può, altresì, essere modificato e/o integrato a seguito di innovazioni legislative.

3- Le parti possono prorogare, anche tacitamente, l'accordo già sottoscritto.

Art. 2 - Interpretazione autentica

1 - Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

2 - Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.

3 - Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 - Competenze degli OO.CC., del Dirigente, del DSGA

Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di istituto si tiene conto delle competenze degli OO.CC., del Dirigente e del DSGA, in base alle vigenti norme di legge (D.L.vo n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni).

CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO

Art. 4 - Obiettivi e strumenti

1 - Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio nell'ottica della valorizzazione delle personalità coinvolte e dell'incremento della qualità del servizio attraverso gli strumenti della premialità, della valorizzazione delle professionalità e della verifica dei risultati.

2 - Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali, condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali.

3 - Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:

- a) Contrattazione integrativa
- b) Informazione preventiva
- c) Informazione successiva
- d) Interpretazione autentica come da art. 2

4 - In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia per fini di consulenza e/o chiarimenti tecnico/giuridici e comunque specialistici e finalizzati ad una costruttiva descrittività dei termini interpretativi e problematici delle diverse materie di cui trattasi. La presenza di tali esperti va preventivamente concordata, ma può essere ammessa anche per volontà di una delle due parti negoziali, ferme restando le suddette caratterizzazioni strumentali di presenzialità e senza oneri per la scuola.

Art. 5 - Rapporti tra RSU e Dirigente

1 - La RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e comunica il nominativo al Dirigente; qualora si rendesse necessario il rappresentante potrà essere indicato anche all'interno del restante personale in servizio. Il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

2 - Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

3 - Il Dirigente concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni caso la convocazione da parte del Dirigente va effettuata con almeno sei giorni di anticipo e la richiesta da parte della RSU va soddisfatta entro sei giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati.

CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO

4 - Per ogni incontro vanno preliminarmente definite le materie che ne sono oggetto.

Art.- 6 - Contrattazione integrativa

1. Il presente contratto verte sulle seguenti materie previste dall'art. 6, comma 2 del CCNL 29 novembre 2007, come modificate ed integrate dal D.L.vo n. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni:

a) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000;

b) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari.

2. Sono, inoltre, oggetto di contrattazione integrativa d'istituto le materie previste dall'articolo 9, comma 4; dall'articolo 33, comma 2; dall'articolo, 34 comma 1; dall'art. 47, commi 1 e 2, dall'art. 51 comma 2, dall'articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/09.

Il presente contratto definisce la misura dei compensi previsti per lo svolgimento delle attività finanziate con il fondo d'Istituto:

- Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui in particolare, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all'esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
- La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dai vincoli e limiti stabiliti da norme di leggi con particolare riferimento al quanto definito dal D.L.vo n.165/01 e successive modifiche e integrazioni; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le clausole discordanti non sono valide.

Art. 7 - Informazione preventiva e concertazione

1. Sono oggetto di informazione preventiva:

- a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;

CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO

- b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e. utilizzazione dei servizi sociali;
 - f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - g. tutte le materie oggetto di contrattazione.
2. Sono inoltre oggetto di informazione le materie già previste dal CCNL comparto scuola del 29.11.2007 e successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal d.lgs. n. 150/2009, e cioè:
- a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
 - b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
 - c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
- 3 - Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi, il Dirigente fornisce alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie in appositi incontri l'informazione preventiva, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. -8 - Informazione successiva

1. Sono materie di informazione successiva:
 - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;

- b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art.9 - Attività sindacale

- 1 - La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno a disposizione un proprio Albo sindacale, situato nella bacheca del plesso "Ex Enac", di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che se ne assume così la responsabilità legale.
- 2 - La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale dell'Aula Magna; vengono concordate con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
- 3 - Il Dirigente trasmette alla RSU tutte le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
- 4 - Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 30 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
- 5 - I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione (almeno due giorni prima) al Dirigente.
- 6 - Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti (otto giorni l'anno) per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art.10 - Assemblea in orario di lavoro

- 1 - La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) va inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo; ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
- 2 - Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.

3 - L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno tre giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.

4 - Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.

5 - Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché il funzionamento di uno dei reparti degli Uffici di segreteria, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 Diritto di sciopero

1 - Lo sciopero è un diritto garantito dalla Costituzione a tutti i lavoratori, compresi quelli a tempo determinato.

2 - I lavoratori che intendono aderire ad uno sciopero possono darne volontariamente preavviso scritto al dirigente scolastico.

3 - Al fine di assicurare la tutela dei minori, nel caso in cui il dirigente scolastico abbia accertato che non possano essere garantite le regolari lezioni, gli insegnanti non scioperanti saranno invitati, con circolare interna, ad essere presenti sin dall'ora di inizio delle lezioni della giornata dello sciopero, per consentire un adattamento dell'orario didattico, prestando un monte ore totale pari, in ogni caso, alle ore di servizio di quel giorno.

4 - Il diritto allo sciopero del personale ATA deve conciliarsi con i servizi minimi e le relative prestazioni indispensabili a garantire secondo l'art. 2 della Legge 146/90.

5 - In caso di sciopero, coincidente con scrutini, è prevista la presenza di un'unità di assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa e di due unità di collaboratori scolastici per le attività connesse all'uso dei locali interessati all'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale.

6 - In caso in cui azioni di sciopero coincidano con eventuali termini perentori il cui mancato rispetto ritardi il pagamento degli stipendi a personale con contratto a tempo determinato, è indispensabile la presenza del DSGA, di un'unità di assistente amministrativa e di numero uno unità di collaboratore scolastico per la sorveglianza dell'ingresso principale.

7 - Sulla base dei dati conoscitivi disponibili il Dirigente scolastico comunicherà alle famiglie, tramite gli insegnanti, le modalità di funzionamento e di sospensione del servizio.

TITOLO TERZO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

CAPO I COMPETENZE DEL DATORE DI LAVORO

Art. 12 Soggetti tutelati

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro subordinato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
2. Gli alunni dell'Istituzione scolastica, le cui attività didattiche prevedano espressamente la frequenza di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici nonché l'uso di apparecchiature fornite di videoterminali, sono equiparati ai soggetti di cui al precedente comma 1.
3. Gli alunni non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso la Scuola.

Art. 13 Competenze del dirigente scolastico in materia di sicurezza

1. Le competenze del dirigente scolastico, individuato come datore di lavoro dal D.M. n. 292/96, possono così riassumersi:
 - adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali, ecc...;
 - valutazione dei rischi esistenti;
 - elaborazione del documento di valutazione dei rischi con l'esplicitazione dei criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma dei successivi miglioramenti;
 - designazione delle figure sensibili, incaricate dell'attuazione delle misure;
 - formazione e informazione del personale.

Art. 14 Servizio di prevenzione e protezione dei rischi

1. Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, organizza il servizio di prevenzione e protezione, designando per tale compito, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, uno o più persone tra i dipendenti, a seconda delle dimensioni e della struttura della scuola.

2. I lavoratori designati dal Dirigente scolastico per tali compiti devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.
3. I lavoratori così designati non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.
4. Il Dirigente scolastico designa, inoltre, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, affidando l'incarico a persona in possesso di tutti i requisiti professionali previsti dalla normativa vigente.

Art. 15 Documento di valutazione dei rischi

1. Il Dirigente scolastico elabora il Documento di Valutazione dei rischi avvalendosi della collaborazione del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e degli esperti dell'Ente Locale tenuto alla fornitura degli edifici.

Art. 16 Tutela sanitaria

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nel caso di lavoratori esposti a rischi specifici che la legge individua come particolarmente pericolosi per la salute, quali ad esempio l'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, ovvero l'uso sistematico di videoterminali superiore a quattro ore al giorno, dedotte le interruzioni per l'intera settimana.

Art. 17 Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

1. Il Dirigente scolastico, direttamente o tramite il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, indice, almeno una volta l'anno, una riunione alla quale partecipano lo stesso Dirigente, il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.
2. Nella riunione il Dirigente sottopone all'esame dei partecipanti:
 - il documento sulla sicurezza;
 - l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;

CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO

- i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
3. La riunione di cui ai commi precedenti non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo.
 4. Per ogni riunione va redatto verbale su apposito registro.

Art. 18 Rapporti con gli Enti Locali

1. Per gli interventi di tipo strutturale il Dirigente scolastico rivolge apposita formale richiesta all'Ente Locale obbligato alla fornitura e alla manutenzione degli edifici.
2. In caso di grave e imminente pericolo il Dirigente scolastico adotta tutti i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza e ritenuti opportuni per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori, informando tempestivamente l'Ente Locale interessato.

Art. 19 Formazione e informazione dei lavoratori

1. Il Dirigente scolastico, nei limiti delle risorse disponibili, realizza attività di informazione e formazione nei confronti dei dipendenti lavoratori con i mezzi che riterrà più opportuni.
2. L'attività di formazione deve prevedere i contenuti minimi individuati dal D.I. Lavoro/Sanità del 16/01/97.

Art. 20 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

- 1 - Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
- 2 - Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
- 3 - Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
- 4 - Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
- 5 - Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73, al quale si rimanda.

Art. 21 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

- 1 - Il RSPP è designato dal Dirigente a mezzo contratto di prestazione d'opera e viene individuato a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione, così come previsto dall'art. 32 del D.L.vo 81/2008.
- 2 - Il RSPP svolge ordinariamente i seguenti compiti:
 - coordina tutte le attività di prevenzione e protezione
 - vigila sul rispetto delle norme definite nel Piano di rilevazione dei rischi
 - tiene i contatti con gli EE.LL. per tutte le esigenze connesse alla sicurezza
 - coordina l'attività delle figure sensibili di plesso
 - gestisce il programma delle esercitazioni di evacuazione dei plessi.
- 3 - Al RSPP compete un compenso per il quale si attingerà ai fondi appositamente assegnati dal MIUR.

Art. 22- Le figure sensibili

- 1 - Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso (minimo 2 figure per piano);
 - addetto al primo intervento sulla fiamma (minimo 1 figura per piano);
 - addetto al servizio di prevenzione e protezione numero (almeno 1 per plesso).
- 2 - Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso
- 3 - Alle figure sensibili di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.
 3. La partecipazione all'organizzazione ed al coordinamento delle prove di evacuazione, la nomina nel Servizio di Prevenzione e protezione ed ogni altra attività di ausilio alla sicurezza, costituendo un diritto-dovere del singolo lavoratore non comporta il diritto ad una retribuzione a carico del Fondo dell'istituzione scolastica. E' compito del Dirigente scolastico e del RSPP, attribuire a ciascun lavoratore adeguati compiti in modo da assicurare che le attività fondamentali siano certamente esplicate superando eventuali assenze e curare la rotazione dei compiti negli anni. Ciò per garantire una diffusione delle competenze in tutto il personale e per assicurare un'equa distribuzione.

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**CAPO I CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DI ISTITUTO E PER L'ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI****Art. 23 Risorse**

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del trattamento economico accessorio sono costituite da:

- a. Gli stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa;
- b. Gli stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA;
- c. Gli stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR;
- d. Eventuali economie del Fondo dell'Istituzione scolastica non utilizzate negli anni precedenti;
- e. Ore eccedenti per sostituzioni docenti assenti;
- f. Ore eccedenti progetti pratica sportiva;
- g. Altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola.

Art. 24 – Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a **€ 61.349,06 (lordo dipendente)** corrispondenti ad **€ 81.410,17 (lordo Stato)**

Risorse disponibili a.s. 2014/15	Lordo Stato	Lordo dipendente
Fondo dell'Istituzione scolastica	€ 58.539,35	€ 44.114,06
Funzioni strumentali al POF	€ 4.874,00	€ 3.672,95
Incarichi specifici ATA	€ 3.772,34	€ 2.842,77
Ore eccedenti per sostituzioni docenti assenti	€ 3.023,89	€ 2.278,74
Ore eccedenti progetti pratica sportiva	€ 2.206,19	€ 1.662,54
Economie F.I.S. anni precedenti	€ 8.089,59	€ 6.096,15
Incremento F.I.S. nota 16056 del 18/11/2014-Pers.ATA	€ 904,81	€ 681,85
Totale risorse F.I.S.	€ 81.410,17	€ 61.349,06

Art. 25 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica per l' a.s. 2014/15, calcolate sulla base dei parametri definiti in sede contrattuale (art. 4 CCNL 23/01/2009) e comprensive delle economie anni scolastici precedenti, è pari ad **€ 46.520,21** (lordo dipendente), già decurtate della quota da accantonare per l'indennità di direzione al direttore SGA, calcolata secondo i parametri fissati nella sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, è pari a complessivi **€ 3.690,00** (lordo dipendente).
2. La quota disponibile per la contrattazione integrativa, che risulta essere pari a **€ 46.520,21** (lordo dipendente) si conviene venga suddivisa tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF e dalle rispettive linee di indirizzo, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA, nella percentuale del 75% al personale docente e 25% al personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente **€ 34.890,15** (lordo dipendente) e per le attività del personale ATA **€ 11.630,06** (lordo dipendente).

Art. 26 – Finalizzazione e ripartizione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.
2. A tal fine, sulla base del POF per l'a.s. 2014/15, del Piano Annuale delle attività docenti e del Piano delle Attività ATA e, in conformità alla delibera n. 18 del Consiglio di Istituto del 3 dicembre 2014, il fondo d'istituto destinato al personale dell'Istituto Omnicomprensivo "L. Pirandello" di Lampedusa e Linosa è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate.

CAPO II RIPARTIZIONE DELLE RISORSE AL PERSONALE DOCENTE

Art. 27 Risorse destinate al personale Docente

- 1 - L'ammontare complessivo del fondo destinato ai docenti pari ad **€ 34.890,15 (lordo dipendente)** sarà utilizzato per un importo pari ad **€ 20.317,00 (lordo dipendente)** per la remunerazione di attività aggiuntive funzionali e/o complementari all'organizzazione didattica e di supporto alla gestione dell' I.S.A.; **€ 8.248,15** saranno finalizzati all'attività

progettuale di tutti gli ordini e gradi di scuola di cui al POF relativo all' a.s. 2014/15; il budget di **€ 6.325,00** è destinato a compensare le attività didattiche di recupero della scuola secondaria di 2° grado.

Art. 28 Compensi per le attività gestionali del personale docente

28.1 - Compensi per attività di supporto al Dirigente scolastico

- a) **Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico**, con compiti gestionali ed organizzativi: si definisce un corrispettivo forfetario pari a **150 ore** complessive (**€ 2.625,00 lordo dip.**). Il Collaboratore Vicario ha il compito di sostituire il D.S. in caso di assenza o impedimento ed è parzialmente esonerato dall'attività di insegnamento;
- b) **2° Collaboratore del Dirigente Scolastico**, con compiti gestionali ed organizzativi: si definisce un corrispettivo forfetario pari a **100 ore** complessive (**€ 1.750,00 lordo dip.**);
- c) **Responsabile del Liceo Scientifico, I.T.T. e IPSOEA**: compenso forfetario pari a max **100 ore** annue (**€ 1.750,00 lordo dip.**) per l'unità docente designata per il plesso "E.Majorana";
- d) **Responsabile di Scuola Secondaria di 1° grado**: compenso forfetario, calcolato su base oraria, pari a max **80 ore** annue (**€ 1.400,00 lordo dip.**) per n. 1 unità docente designata per il plesso di via Enna;
- e) **Responsabili di Plesso di scuola primaria**: compenso forfetario pari a max **80 ore** annue (**€ 1.400,00 lordo dip.**) per n.2 unità docenti designate per il plesso "G.Pascoli";
- f) **Responsabile di Plesso di scuola dell'infanzia**: compenso forfetario, pari a max **40 ore** annue (**€ 700,00 lordo dip.**) per n. 1 unità docente designata per il plesso "E. Taviani";
- g) **Responsabile della Sezione staccata di Linosa**: compenso forfetario pari a max **50 ore** annue (**€ 875,00 lordo dip.**) per l'unità docente designata a Linosa.

Totale 28.1 pari a € 10.500,00 lordo dip.

28.2 - Compensi per attività complementari all'organizzazione didattica.

Vengono riconosciute economicamente le seguenti attività:

- a) **Coordinatori di classe/interclasse/intersezione**: compenso forfetario, calcolato su base oraria pari a: u. 31x10 h = 310 ore e u. 1 x 5 h totale ore 315 (coordinatore classe quinta Liceo) per un totale di (**€ 5.512,50 lordo dip.**);

b)

CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO

- c) **Tutor docenti neo-immessi in ruolo** : compenso forfetario, calcolato su base oraria pari a max **2 ore** x 8 unità docenti= 16 h per il seguente totale (**€ 280,00 lordo dip.**);
- d) **Responsabile Laboratorio Scientifico, Linguistico e Multimediale plesso "E. Maiorana"** compenso forfetario, calcolato su base oraria pari a max **20 ore** per 1 unità docente designata (**€ 350,00**);
- e) **Segretario del Consiglio di Istituto:** compenso forfetario, calcolato su base oraria pari a max **10 ore** una unità docente per il seguente totale (**€ 175,00 lordo dip.**).

Totale 28.2 pari a € 6.317,50

28.3 - Compensi per le attività di supporto al modello organizzativo

- a) **Commissione tecnica in materia di acquisti** compenso forfetario su base oraria pari a max **10 ore** per ciascuna unità di docente designata per il seguente totale: 10 X 2 = 20 ore (**€ 350,00**);
- b) **Commissione POF** compenso forfetario su base oraria pari a max **10 ore** per ciascuna unità di docente designata per il seguente totale: 10 u X 8 = 80 ore (**€ 1.400,00**)
- c) **Referente della sicurezza dell'Istituto** compenso forfetario, calcolato su base oraria pari a max **50 ore** per n. 1 unità docente designata (**€ 875,00**);
- d) **Referente H, BES e DSA dell'Istituto** compenso forfetario, calcolato su base oraria pari a max **50 ore** per n. 1 unità docente designata (**€ 875,00**);

Totale 28.3 pari a € 3.500,00

Tabella riassuntiva

28.1 - Compensi per attività di supporto al Dirigente scolastico	€ 10.500,00
28.2 - Compensi per attività complementari all'organizzazione didattica	€ 6.317,00
28.3 - Compensi per le attività di supporto al modello organizzativo	€ 3500,00
TOTALE COMPLESSIVO ART. 28	€ 20.317,00

Art. 29 Ripartizione delle risorse da destinare ai Progetti didattici POF a.s.**2014/15**

1 - L'ammontare complessivo del fondo delle risorse destinate al personale docente per la realizzazione dei progetti didattici POF è pari a **€ 14.573,15**. Una parte di esso, pari a **€ 8.248,15** verrà utilizzato a compensare l'attività progettuale di cui al POF relativo all' a.s. 2014/2015 e si conviene venga proporzionalmente suddiviso, nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° grado; la restante parte, pari a **€ 6.325,00** viene destinata per i progetti POF, di recupero e di recupero debiti formativi per la scuola secondaria di 2° grado.

PROGETTUALITA' POF	
Ordine di scuola	Totale progettualità a.s. 2014/15
Infanzia	€ 1.575,00
Primaria	€ 2.800,00
Secondaria di 1° grado	€ 3.875,00
Progetti di recupero e recupero debiti formativi Secondaria di 2° grado	€ 6.325,00
Totale	€ 14.573,15

CAPO III RIPARTIZIONE DELLE RISORSE AL PERSONALE ATA

Art. 30 Risorse destinate al personale ATA Amministrativo e ausiliario

1- La quota del FIS 2014/15, destinata al personale ATA, complessivamente disponibile è pari ad **€ 11.630,06 (lordo dip.)** e corrisponde al 25% dell'ammontare complessivo del fondo. E', altresì, prevista la seguente risorsa di **€ 681,85 (lordo dip.)** relativa ad incremento FIS ATA; il totale di tali somme, pari a **€ 12.311,91**, sarà impiegato per l'espletamento delle funzioni previste dal Piano annuale delle attività del personale ATA a.s. 2014/15 come segue:

30.1 Compensi funzionali alla gestione/organizzazione dell'I.S.A destinati al personale ATA

- Agli assistenti amministrativi per le prestazioni eccedenti per (n.° 7 unità), per un totale di h 280 corrispondenti ad **€ 4.060,00 (lordo dip.)**;
- Agli assistenti amministrativi per l'**intensificazione** di prestazioni lavorative max 13 ore pro-capite (n.° 7 unità), per un totale di h 91 corrispondenti ad **€ 1.319,50 (lordo dip.)**;

CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO

- A n. 1 unità di personale amministrativo impegnata nei lavori della **Commissione tecnica in materia di acquisti** un compenso forfetario pari a 15,00 ore per un totale pari a **€ 217,50 (lordo dip.)**;
- Ai collaboratori scolastici (n.º 19 unità) per le **prestazioni eccedenti** l'orario d'obbligo un massimo di ore 15 h pro-capite corrispondenti ad un totale di 285 ore pari a **€ 3.562,50 (lordo dip.)**;
- Ai collaboratori scolastici per l'intensificazione di prestazioni lavorative un massimo di 10 h di ore pro-capite (n.º 19 unità) pari a 190 h pari a **€ 2.375,00 (lordo dip.)**;
- A n.1 unità di personale collaboratore scolastico per l'impegno giornaliero di attività di disbrigo pratiche esterne un compenso pari a **€ 777,41 (lordo dip.)**.

Totale 30.1 pari a € 12.311,91

CAPO IV COMPENSI EXTRA FIS

Art. 31 Funzioni strumentali al POF

1 - Le Funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, pari a 6 unità così come deliberato dal Collegio dei Docenti sono state attribuite alle seguenti aree e, sulla base degli incarichi individuati nelle rispettive aree, saranno finanziate come segue:

AREA DI INTERVENTO	UNITA' IMPEGNATE	COMPENSO UNITARIO
AREA 1: Gestione del piano dell'Offerta Formativa e delle azioni di Autovalutazione Gestione POF	2	€ 612,16 (lordo dip.)
AREA 2 : Sostegno al lavoro dei docenti/ Interventi e servizi per gli alunni <input type="checkbox"/>	2	€ 612,16 (lordo dip.)
AREA 3 Comunicazione e gestione sito Web	1	€ 612,16 (lordo dip.)
Area 4 Nuove Tecnologie dell'informazione e comunicazione <input type="checkbox"/>	1	€ 612,15 (lordo dip.)
Totale	6	€ 3.672,95 (lordo dip.)

2 - La misura del compenso è calcolata ripartendo in parti uguali il totale della somma

assegnata alle funzioni strumentali per l' a.s. 2014/15 .

3 – Ai docenti che ricoprono le funzioni strumentali al POF non è attribuito ulteriore compenso per incarico ricoperto nell'area di propria competenza. I destinatari delle funzioni di cui al presente articolo, sono tenuti al termine dell'anno scolastico a presentare una dettagliata relazione delle attività svolte al Collegio dei docenti, che ne valuterà l'efficacia, anche ai fini di orientare le azioni future. Il compenso per le Funzioni strumentali è ridotto di 1/10 per ogni mese di assenza continuativa, escluse le ferie. Le frazioni inferiori a 30 giorni non sono computate.

Art. 32 Modalità e criteri per l'attribuzione di Incarichi specifici (ex art. 47 CCNL 29/11/2007)

1. Su proposta del Direttore SGA, il dirigente scolastico attribuisce per l'anno scolastico 2014/15 i seguenti incarichi specifici di cui all'art. 47 CCNL 29/11/2007, come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale ATA del 25/07/2008 finalizzati per gli appartenenti all'area A e all'area B.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici ammontano ad un totale di **€ 2.842,77 (lordo dip.)** che verranno ripartite in:
 - **€ 1.542,77 (lordo dip.)** per gli incarichi specifici del personale amministrativo per n. 3 unità individuate;
 - **€ 1.300,00 (lordo dip.)** per gli incarichi specifici del personale collaboratori scolastici per n. 7 unità individuate.

INCRICHI SPECIFICI (ex art. 47 CCNL 29/11/2007)		
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI		
AREA DI INTERVENTO	UNITA' IMPEGNATE	COMPENSO UNITARIO
AREA 1: Coordinamento area personale; responsabile dei procedimenti dell'area personale.	1	€ 290,00 (lordo dip.)
AREA 2: Sostituzione DSGA, responsabile progetti FIS e supporto al D.S.	1	€ 962,77 (lordo dip.)
AREA 3 : Supporto ai	1	€ 290,00 (lordo dip.)

CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO

docenti per l'utilizzo del registro elettronico; attività di supporto progetti FIS.		
TOTALE	3	€ 1542,77 (lordo dip.)
INCRICHI SPECIFICI (ex art. 47 CCNL 29/11/2007)		
Collaboratori scolastici		
Cura e assistenza igienica agli alunni	1 u. (infanzia)	€ 162,50 (lordo dip.)
Cura e assistenza igienica agli alunni	1 u. (infanzia)	€ 162,5 (lordo dip.)
Cura degli spazi esterni e piccola manutenzione	1 u. (infanzia)	€ 162,5 (lordo dip.)
Collaborazione con il responsabile di plesso e piccola manutenzione	1u. (infanzia)	€ 162,5 (lordo dip.)
Collaborazione con il responsabile di plesso e piccola manutenzione	1 u. (primaria)	€ 162,5 (lordo dip.)
Collaborazione con il responsabile di plesso e cura del materiale di pulizia	1 u. (sec. 1° grado)	€ 162,5 (lordo dip.)
Collaborazione con il responsabile di plesso e piccola manutenzione	1 u. (sec. 2° grado)	€ 162,5 (lordo dip.)
Collaborazione con il responsabile di plesso e piccola manutenzione	1 u. (sez. Linosa)	€ 162,5 (lordo dip.)
Totale	8 unità	€ 1.300,00 (lordo dip.)

Art. 33 Determinazione compensi extra FIS per prestazioni aggiuntive docenti e ATA

1 - Per attività finanziate da soggetti pubblici, Unione Europea o soggetti privati (art. 83, comma 3 CCNL 24/07/2003), le eventuali prestazioni aggiuntive rese dal personale ATA

CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO

verranno compensate secondo le tariffe orarie previste dal contratto, in base agli impegni assegnati. Il personale docente verrà remunerato sulla base del piano finanziario previsto per i progetti PON FSE e FESR.

Art. 34- Ore eccedenti

- 1 - Ogni docente può mettere a disposizione fino a due ore settimanali per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti.
- 2 - La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale e collocata all'inizio o alla fine dell'orario d'obbligo giornaliero, negli intervalli o nel giorno libero.
- 3 - Nel caso in cui sia necessario effettuare le ore eccedenti, il docente dovrà essere avvisato in tempo utile per prendere servizio, tranne casi di effettiva emergenza.

CAPO V CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

Art. 35 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 36 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta
 - b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
 - c. disponibilità espressa dal personale
 - d. graduatoria interna
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
5. Per particolari attività il Dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a

CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO

norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica.

Art. 37- Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 38 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 39 Modalità di svolgimento degli incarichi

- 1 - L'individuazione ed il numero degli incarichi, sia da retribuire con il FIS che con i compensi accessori (incarichi specifici di cui all'art. 47 del CCNL) sono disposti dal DS, sentito il DSGA.
- 2 - Gli incarichi comportano l'assunzione di particolari responsabilità rispetto ai normali compiti di istituto, nel rispetto e nell'ambito delle attività e mansioni espressamente definite nell'area lavorativa di appartenenza. Essi possono essere svolti sia in orario di servizio, come intensificazione del lavoro, sia in orario extra le 36 ore settimanali.
- 3 - L'assenza dal servizio non comporta automaticamente la riduzione o la mancata corresponsione del compenso, **a condizione che siano stati comunque conseguiti gli obiettivi connessi all'incarico assegnato**. In caso di assenza complessivamente pari o superiore ai 30 giorni lavorativi, che comporti l'affidamento temporaneo dell'incarico ad altra unità lavorativa, si procederà alla riduzione proporzionale del compenso ed all'attribuzione della parte di quest'ultimo maturata (calcolata in dodicesimi) al sostituto.
- 4 - Nel caso in cui risulti, dal monitoraggio in itinere o a consuntivo, un ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi connessi all'incarico, è facoltà del DS, sentito il DSGA, non corrispondere "in toto" o ridurre il compenso previsto, previa richiesta di fornire giustificazione all'interessato, e procedere – eventualmente – ad assegnarlo anche per

CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO

intero all'unità di personale sostituta.

5 - La verifica del raggiungimento degli obiettivi connessi all'incarico è rimessa al DSGA il

quale, mediante apposita scheda di verifica sulla valutazione del servizio effettuato è tenuto a darne comunicazione al DS.

6 - Le indennità e i compensi al personale docente e ATA possono essere corrisposti:

- In modo forfetario per l'intero anno in cifra unica e su base oraria, a fronte dell'incarico assegnato. In caso di subentro o sostituzione il compenso verrà ripartito proporzionalmente tra gli incaricati.
- In modo analitico computando le ore di attività effettivamente prestate a fronte dell'incarico assegnato, sulla base della documentazione predisposta dalla scuola (fogli firma, registro delle attività e relazione finale).
- In caso di assenza dovuta per qualsiasi motivo con esclusione delle assenze per ferie, il compenso sarà ridotto in proporzione.
- Lo svolgimento dell'incarico sarà comprovato mediante relazione finale sull'attività svolta.

Art. 40 - Lettera di incarico

1 - Si conviene che il Dirigente Scolastico, per gli incarichi riguardanti le attività aggiuntive per la componente dei docenti e per la componente ATA, predisponga una lettera di incarico in cui verrà specificato il tipo di attività da svolgere con l'indicazione dei relativi impegni richiesti. Nella lettera saranno indicati anche la misura del compenso (forfetario o orario), le modalità di certificazione delle attività ed i termini e le modalità di pagamento.

2 - Per gli incarichi specifici al personale ATA, la lettera dovrà specificare il tipo di incarico, le modalità di svolgimento, la durata, gli obiettivi da raggiungere ed il compenso previsto al lordo delle ritenute assistenziali e previdenziali.

3 - I compensi previsti nelle lettere di incarico saranno erogati dopo la verifica degli obiettivi raggiunti.

Art. 41 - Liquidazione dei compensi

Alla corresponsione dei compensi a carico del fondo dell'Istituzione Scolastica provvederà direttamente il MEF.

2 - Non saranno retribuite le attività non previste dalla lettera di incarico.

TITOLO QUINTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 - Norme Finali

1 - Il presente contratto conserva validità fino a sottoscrizione di nuovo accordo.

2 - Le parti concordano di verificare e monitorare costantemente l'attuazione del presente accordo, anche al fine di apportare in corso d'anno eventuali variazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie.

CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO

3 - Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto decentrato si fa riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ai Contratti Collettivi Regionali e Decentrati Integrativi e alla normativa vigente in materia.

4 - Tutto quanto stabilito nel presente contratto si intenderà tacitamente abrogato da eventuali atti normativi e/o contrattuali nazionali successivi, gerarchicamente superiori, qualora esplicitamente o implicitamente incompatibili. E' comunque fatta salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislativi e/o contrattuali.

Art. 43 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. In caso si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente – ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. n.165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Letto, firmato, sottoscritto

Le RSU di Istituto

prof.ssa Lucia Alletto
ins. Francesca D'Ippolito

Per la parte pubblica:

Il Dirigente Scolastico

Prof. ssa Rosanna Genco

I delegati sindacali

CGIL

CISL

I terminali sindacali di
istituto

UIL

SNALS

T.A. SNALS

Prof.ssa Elisabetta Cappello

GILDA

"Firme autografe sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93"

LAMPEDUSA, 23 gennaio 2015